

veterinari

U.L.S.S. n. 4 ALTO VICENTINO

Assegnazione

per competenza DIPFSA

per conoscenza SAN



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 036 DEL 13 APR. 2012

OGGETTO: Piano Regionale Integrato dei Controlli 2011-2014 sulla Sicurezza Alimentare, il Benessere e la Sanità Animale, la Sanità dei Vegetali ("P.R.I.C."). Anno 2012.

**IL DIRIGENTE REGIONALE
DELL'UNITA' DI PROGETTO VETERINARIA**

U.L.S.S. n. 4 ALTO VICENTINO "asl4_vl"	
17 APR. 2012	
N.....	16225
Tit.....	7 Cl. 5

VISTO il Regolamento. (CE) n. 999/2001, sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i Regolamenti (CE) nn. 852-853-854-882 del 2004, loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i Regolamenti (CE) nn. 2071-2073-2074 e 2075 del 2005, loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i Regolamenti (CE) nn. 1 e 183 del 2005, 401/2006, 333/2007 e 1274/2011;

VISTA la Direttiva (CE) n. 2005/94/CE;

VISTA la Legge n. 283/1962 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" e sue successive modifiche ed integrazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 327/1980;

VISTO il D.L.gs n. 158/2006 "Attuazione della Direttiva 2003/47/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali;

VISTO il D.M. 23.12.1992 "Recepimento della Direttiva n. 642/90/CEE, relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti" e la relativa nota di indirizzo della Regione del Veneto prot. n. 13113 del 31.03.1993;

VISTO il D.M. 16.12.2003, d'individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali.

VISTA la D.G.R. n. 1709/2004 "Piano regionale, per il triennio 2004-06, di eradicazione della tubercolosi bovina e ovicaprina, della leucosi bovina enzootica e di controllo della paratubercolosi bovina";

VISTA la D.G.R. n. 699/2002 "Piano per l'attuazione dei controlli sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (T.S.E.) nella Regione Veneto (B.S.E. nei bovini, scrapie negli ovicaprini)";

VISTA la D.G.R. n. 3549/2006 "iniziative per la sicurezza alimentare delle produzioni venete";

VISTA la D.G.R. n. 3561/2006 "iniziative per il miglioramento del sistema dei controlli sanitari in Veneto";

VISTO il D.P.R. 14.07.1995, "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province Autonome nei criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande", sue modifiche ed integrazioni e la relativa nota di indirizzo della Regione del Veneto 06.02.2007, prot. n. 1669/20311;

Mod. B - copia

VISTA la D.G.R. n. 3486/2004, "Pianificazione triennale della Prevenzione 2005-2007. Approvazione";

VISTA la D.G.R. n. 2888/2008, con la quale la Giunta Regionale ha approvato, all'Allegato A, il Piano Triennale Sanità Animale e Sicurezza Alimentare (2008-2010) e il relativo impegno di spesa;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale (D.D.R.) dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare (U.P.S.A.I.A.) 16.10.2008, n. 480 "D.G.R. 07.10.2008, n. 2888 - Piano Triennale Sanità Animale e Sicurezza Alimentare (2008-2010). Integrazione finanziamenti - IMPEGNO DI SPESA";

VISTI i D.D.R. dell'U.P.S.A.I.A. nn. 104/2005 e 272/2006, di approvazione ed integrazione del Piano Regionale di Campionamento Alimenti 2006;

VISTO il D.D.R. dell'U.P.S.A.I.A. 23.03.2007, n. 227, di approvazione del Piano Regionale Integrato dei Controlli (P.R.I.C.) 2007-2010 sulla Sicurezza Alimentare, il Benessere e la Sanità Animale, la Sanità dei Vegetali relativo all'anno 2007 e i D.D.R. del U.P.S.A.I.A. 21.03.2008, n. 155, 05.08.2009, n. 116 e 31.12.2009, n. 197, di sua modifica ed integrazione relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010;

VISTO il D.D.R. della Prevenzione 24.12.2010, n. 89, di approvazione del P.R.I.C. 2011-2014 sulla Sicurezza Alimentare, il Benessere e la Sanità Animale, la Sanità dei Vegetali, relativo all'anno 2011, sue modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 41 del Regolamento (CE) n. 882/2004 con il quale si dispone che "... Al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 176/2002, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e dell'articolo 45 del presente regolamento, ciascuno Stato membro ... (elabori, ndr) ..., un unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale...";

PRESO ATTO della necessità di continuare ulteriormente l'attività volta ad armonizzare tutte le attività regionali di monitoraggio e controllo nel settore della sanità animale, dell'alimentazione animale (feed) e degli alimenti da destinare al consumo umano (food), anche per quanto attiene a problematiche relative a residui negli animali e nelle carni e/o, ad esempio, di eventuali trattamenti con radiazioni ionizzanti;

PRESO ATTO degli esiti dell'attività di Campionamento Ufficiale Alimenti condotta negli anni dal 2007 al 2011, da parte dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) delle Az.-U.L.S.S., fatti pervenire dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.);

PRESO ATTO degli esiti dell'attività di Campionamento Ufficiale Alimenti condotta negli anni dal 2007 al 2011, da parte dei Servizi Veterinari delle Az.-U.L.S.S., fatti pervenire dal Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (C.R.E.V.) istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (I.Z.S.) delle Venezie di Legnaro (PD);

PRESO ATTO degli esiti dell'attività di campionamento relativa al Piano Regionale di Monitoraggio Conoscitivo per la verifica dell'eventuale trattamento di alcuni alimenti di Origine Vegetale e Animale con Radiazioni Ionizzanti, effettuata negli anni dal 2007 al 2011;

PRESO ATTO, infine, degli esiti dell'attività di campionamento relativa al Piano Regionale di Controllo Ufficiale sulla presenza di Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.) negli Alimenti, effettuata negli anni dal 2007 al 2011;

RITENUTO che il campionamento ufficiale di alimenti di origine non animale, sia per la ricerca di parametri chimici che microbiologici, debba essere effettuato dai S.I.A.N. delle Az.-U.L.S.S. e che le relative analisi siano in capo all'A.R.P.A.V. prevedendo, per il 2012, le matrici, le numerosità campionarie, il calendario, nonché il relativo verbale di campionamento, riportate nell'ALLEGATO A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

RITENUTO che il campionamento ufficiale di alimenti di origine animale sia per la ricerca di parametri chimici che microbiologici, debba essere effettuato dai Servizi Veterinari delle Az-U.L.S.S. e che le relative analisi siano in capo all'I.Z.S. delle Veneziae prevedendo, per il 2012, le matrici, le numerosità campionarie, il calendario, nonché il relativo verbale di campionamento, riportate nell'ALLEGATO A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

RITENUTO che il campionamento ufficiale per la ricerca di O.G.M. negli alimenti debba essere effettuato dai S.I.A.N. delle Az-U.L.S.S. e che le relative analisi siano in capo all'A.R.P.A.V. prevedendo, per il 2012, le numerosità e le matrici riportate nell'ALLEGATO B al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

RITENUTO di prevedere che per quanto attiene al campionamento inerente il "Piano Regionale di Monitoraggio Conoscitivo 2012 di verifica dell'eventuale trattamento di alcuni alimenti di origine vegetale e animale con radiazioni ionizzanti" lo stesso sia effettuato dai S.I.A.N. (con analisi in capo all'A.R.P.A.V.) e dai Servizi Veterinari (con analisi in capo all'I.Z.S. delle Veneziae) delle Az-U.L.S.S., secondo le numerosità e le matrici riportate nell'ALLEGATO C al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

RITENUTO inoltre di prevedere che per quanto attiene ai controlli relativi al Piano Regionale Sanità Animale per l'anno 2012, gli stessi siano effettuati dai Servizi Veterinari (con analisi in capo all'I.Z.S. delle Veneziae) delle Az-U.L.S.S., secondo le modalità indicate nell'ALLEGATO D al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

RITENUTO di prevedere che per quanto attiene ai controlli relativi al Piano Regionale Alimentazione Animale per l'anno 2012, gli stessi siano effettuati dai Servizi Veterinari (con analisi in capo all'I.Z.S. delle Veneziae) delle Az-U.L.S.S., secondo le modalità indicate nell'ALLEGATO E al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

RITENUTO di prevedere che per quanto attiene ai controlli relativi al Piano Regionale Benessere Animale per l'anno 2012, gli stessi siano effettuati dai Servizi Veterinari delle Az-U.L.S.S., secondo le modalità indicate nell'ALLEGATO F al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

RITENUTO ancora che, relativamente al campionamento ufficiale per la ricerca di residui di principi attivi di fitofarmaci negli alimenti di origine vegetale e animale, in assenza di nuove disposizioni applicative specifiche da parte del Ministero della Salute, inerenti al rapporto della nuova normativa di origine comunitaria [Regolamento (CE) n. 1274/2011] sui residui di principi attivi di fitofarmaci in alimenti di origine vegetale e animale, con la preesistente normativa nazionale (D.M. 19.12.2002 e sue modifiche ed integrazioni), quest'ultima sia ancora vigente e che, pertanto, per il 2012 valga, per quanto attiene a numerosità campionaria e tipologia di matrici, volte a tale ricerca, quanto in merito specificamente previsto nell'ALLEGATO A al presente provvedimento;

RITENUTO infine di prevedere, in relazione a termini e scadenze, per quanto non specificatamente precisato per l'anno 2012 negli Allegati al presente provvedimento, il mese di febbraio 2013;

VISTO il D. L.gs 31.03.1998 n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997, n. 59;

VISTA la D.G.R. 08.02.2000, n. 400, con la quale vengono definiti i provvedimenti regionali;

DECRETA

1. di prevedere, per il 2012, relativamente al campionamento ufficiale di alimenti di origine non animale, sia per la ricerca di parametri chimici che microbiologici, che lo stesso sia effettuato dai S.I.A.N. delle Az-U.L.S.S. e le relative analisi siano in capo all'A.R.P.A.V., secondo le matrici, la numerosità campionaria e il calendario,

- di cui all'ALLEGATO A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, utilizzando il relativo verbale di campionamento ivi riportato;
2. di prevedere, per il 2012, relativamente al campionamento ufficiale alimenti di origine animale, sia per la ricerca di parametri chimici che microbiologici, che lo stesso sia effettuato dai Servizi Veterinari delle Az-U.L.S.S. e le relative analisi siano in capo all'I.Z.S. delle Veneziae, secondo le numerosità campionarie, le matrici e il calendario, di cui all'ALLEGATO A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, utilizzando il relativo verbale di campionamento ivi riportato;
 3. di prevedere, per quanto attiene al campionamento ufficiale per la ricerca di O.G.M. negli alimenti, per il 2012, che sia effettuato dai S.I.A.N. delle Az-U.L.S.S. e che le relative analisi siano in capo all'A.R.P.A.V., secondo le numerosità campionarie e le matrici riportate nell'ALLEGATO B al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante;
 4. di prevedere, per quanto attiene al campionamento inerente il "Piano Regionale di Monitoraggio Conoscitivo 2012, di verifica dell'eventuale trattamento di alcuni alimenti di origine vegetale e animale con radiazioni ionizzanti", che lo stesso sia effettuato dai S.I.A.N. (su alimenti di origine non animale e con analisi a cura dell'A.R.P.A.V.) e dai Servizi Veterinari (su alimenti di origine animale e con analisi a cura dell'I.Z.S. delle Veneziae) delle Az-U.L.S.S., secondo le numerosità campionarie e le matrici, riportate nell'ALLEGATO C al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
 5. di prevedere che, per quanto attiene al campionamento ufficiale per la ricerca di residui di principi attivi di fitofarmaci negli alimenti di origine vegetale e animale, in assenza di disposizioni applicative specifiche da parte del Ministero della Salute relativamente al rapporto della nuova normativa di origine comunitaria [Regolamento (CE) n. 1274/2011] sui residui di principi attivi di fitofarmaci in alimenti di origine vegetale e animale, con la preesistente normativa nazionale di cui al D.M. 19.12.2002 al quale è stata data applicazione con la nota di indirizzo della Regione del Veneto prot. n. 13113 del 31.03.1993, quest'ultima sia ancora vigente e che pertanto per il 2012 valga, per quanto attiene a numerosità e matrici, quanto in merito specificamente previsto nell'ALLEGATO A al presente provvedimento;
 6. di prevedere, relativamente a quanto dispone il dianzi citato Regolamento (CE) n. 1274/2011, che vengano effettuate per il 2012 le analisi da esso previste e che le stesse siano effettuate, per quanto possibile sulle matrici di origine vegetale e animale campionate per l'esecuzione delle analisi di cui al D.M. 23.12.1992, citato al precedente punto 5., precisando che gli esiti relativi pervengano, da parte dell'A.R.P.A.V. e dell'I.Z.S. delle Veneziae, entro il mese di febbraio 2013, per il loro successivo inoltro al Ministero della Salute;
 7. di prevedere, per quanto attiene ai controlli relativi al Piano Regionale di Sanità Animale per l'anno 2012, che gli stessi siano effettuati dai Servizi Veterinari (con analisi in capo all'I.Z.S. delle Veneziae) delle Az-U.L.S.S., secondo le modalità indicate nell'ALLEGATO D al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
 8. di prevedere, per quanto attiene ai controlli relativi al Piano Regionale Alimentazione Animale per l'anno 2012, che gli stessi siano effettuati dai Servizi Veterinari (con analisi in capo all'I.Z.S. delle Veneziae) delle Az-U.L.S.S., secondo le modalità indicate nell'ALLEGATO E al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
 9. di prevedere, per quanto attiene ai controlli relativi al Piano Regionale Benessere Animale per l'anno 2012, che gli stessi siano effettuati dai Servizi Veterinari delle Az-U.L.S.S., secondo le modalità indicate nell'ALLEGATO F al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
 10. di prevedere, relativamente a termini e scadenze, non specificatamente precisate nei punti precedenti e/o negli Allegati A, B, C, D, E ed F al presente provvedimento, la fine del mese di febbraio 2013;
 11. di prevedere che il presente provvedimento possa anche essere, eventualmente, integrato al fine di dare migliore e più completa attuazione a quanto in esso previsto.

FIRMATO

Dott. Giorgio Cester